

PR-FESR 2021-2027

PRIORITÀ 1 Ricerca, Innovazione e Competitività

Azione 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese

APPENDICE 7

Definizione e sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nell'Azione 1.1.1

La politica di coesione persegue da tempo un'impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l'Adg espliciti nel programma operativo gli **obiettivi da raggiungere**, sintetizzati da indicatori di risultato con target definiti, e le relative **azioni collegate**, sintetizzate da indicatori di output, anch'essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali. L'accuratezza, l'affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come previsto dall'art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite dall'Adg attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo.

Nell'ambito degli interventi rientranti nell'azione 1.1.1, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati in tabella, da rilevare in sede di presentazione della domanda (valore previsionale) e a conclusione del progetto (valore realizzato).

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	Numero
Output	Comune	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	Numero
Risultato	Comune	RCR06	Numero di domande di brevetto presentate	Numero
Risultato	Comune	RCR102	Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione del progetto	Numero

NOTE ESPLICATIVE

RCO01-Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione: L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: si specifica che, in base alla definizione stabilita dalla Commissione nel "*Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027*", per la corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere così attestata:

- Microimprese: ≤10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro;
- Piccole imprese: ≤49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro;

- Medie imprese: <250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro;
- Grandi imprese: ≥250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni di seguito, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente la corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione del progetto: come da definizione sopra riportata, alla conclusione, positiva, del progetto, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, ferma restando l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale di appartenenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Documenti a supporto dell'indicatore: le dichiarazioni delle imprese devono essere supportate da apposita documentazione al fine di permettere all'Adg e all'Ada di verificare la corretta attribuzione dell'impresa ad una delle classi dimensionali sopra riportate.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione: L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi

Definizione: Numero di organizzazioni di ricerca finanziate che collaborano a progetti di ricerca collaborativi. Un progetto di ricerca collaborativo comprende almeno un organismo di ricerca e un altro partner (come un'impresa, un altro organismo di ricerca, ecc.). La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare per tutta la durata del progetto sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a progetti di ricerca collaborativi ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nel progetto finanziato (ossia esclude i casi in cui i partner di un contratto quadro non partecipano tutti a una specifica cooperazione di ricerca collaborativa).

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente la ricerca di base, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Gli esempi includono università o istituti

di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca e possono essere pubblici o privati. (Regolamento della Commissione 651/2014).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: all'atto della presentazione della domanda il beneficiario dovrà indicare il numero di organizzazioni di ricerca che intende coinvolgere attivamente nel progetto.

Rilevazione a conclusione del progetto: all'atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il numero di organismi di ricerca con i quali ha effettivamente collaborato per tutta la durata del progetto.

Documenti a supporto dell'indicatore: a supporto della rilevazione a conclusione del progetto, il beneficiario dovrà fornire la documentazione necessaria a identificare l'organismo di ricerca coinvolto, nonché le modalità di partecipazione di quest'ultimo al progetto.

RCO10-Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Definizione: Numero di imprese che collaborano a progetti di ricerca con organismi di ricerca. La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare almeno per tutta la durata del progetto sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a progetti di ricerca congiunti ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nel progetto finanziato.

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente ricerca di base, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Alcuni esempi possono essere università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca. Gli istituti di ricerca possono essere pubblici o privati.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: qualora al progetto collaborino più imprese, al momento della presentazione della domanda il beneficiario dovrà fornire una stima del numero di imprese che collaboreranno al progetto, includendo nel conteggio il beneficiario stesso. Qualora l'impresa beneficiaria sia l'unica impresa a prendere parte al progetto, l'indicatore previsionale dovrà essere valorizzato a 1.

Rilevazione a conclusione del progetto: alla presentazione della richiesta di rimborso a SALDO o SALDO Unica soluzione, il beneficiario dovrà valorizzare l'indicatore contando tutte le imprese che hanno collaborato per l'intera durata del progetto.

Documenti a supporto dell'indicatore: qualora al progetto collaborino più imprese, il valore assunto dall'indicatore a conclusione delle operazioni dovrà essere supportato da apposita documentazione che certifichi le modalità e la durata della partecipazione di ciascun soggetto e ne permetta l'identificazione.

RCR06 – Numero di domande di brevetto presentate

Definizione: Numero di domande di brevetto presentate e convalidate e che sono collegate al progetto finanziato. La concessione definitiva della domanda non è un requisito ai fini del conteggio del brevetto.

Il progetto sostenuto deve dare un contributo chiaro e identificabile al brevetto per il quale viene presentata la domanda.

L'indicatore non include le domande di brevetto di design.

Rilevazione: a conclusione del progetto o, al massimo entro un anno dalla conclusione dello stesso, l'impresa beneficiaria deve fornire il numero effettivo di domande di brevetto, collegate al progetto, presentate. La domanda di brevetto presentata deve essere un effetto diretto del progetto finanziato. Non sono, quindi, incluse le domande di brevetto che non abbiano una connessione diretta col progetto, anche se presentate nel periodo di attuazione del progetto stesso.

Documenti a supporto dell'indicatore: il beneficiario dovrà fornire la documentazione attestante la presentazione della/e domanda/e di brevetto, nonché prova della connessione causale tra le attività oggetto del progetto finanziato e la/le domanda/e di brevetto presentate.

Qualora più progetti concorrano alla presentazione di un'unica domanda di brevetto, il valore dell'indicatore dovrà essere ripartito in quote decimali fra tutti i progetti.

RCR102 – Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione del progetto

Definizione: Numero di posti di lavoro di ricerca creati grazie al progetto finanziato. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno medi annui calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015. Non sono conteggiate le posizioni vacanti in R&S, né il personale di supporto per R&S (ovvero i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S).

L'equivalente tempo pieno annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un equivalente tempo pieno in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/contrattuale.

Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento OCSE, Capitolo 5.3).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: Al momento della presentazione della domanda il beneficiario fornirà una stima del numero di nuovi posti di lavoro di ricerca che intende creare grazie al progetto.

Rilevazione a conclusione del progetto: Per le strutture di ricerca esistenti, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere fornito dal beneficiario al completamento delle attività del progetto supportato, ovvero in sede di rendicontazione a SALDO. Per le strutture di ricerca di nuova costruzione, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere comunicato dal beneficiario al più tardi un anno dopo il completamento della struttura di ricerca.

Documenti a supporto dell'indicatore: Il beneficiario dovrà fornire copia dei contratti di lavoro attestanti l'assunzione dei ricercatori unitamente ai documenti attestanti la connessione causale tra il progetto finanziato e la nuova assunzione.